



AREA POLIZIA LOCALE
NUCLEO PRESIDIO FAENZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 201 / 2024

OGGETTO: BRISIGHELLA E FAENZA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER COMPETIZIONE PODISTICA KRASH TRAIL, 21 APRILE 2024

IL DIRIGENTE

NORMATIVA:

- articoli 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;
- articolo 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- decreto del Presidente dell'Unione n. 9 del 21.12.2022 relativo al conferimento degli incarichi della presente struttura e di attribuzione degli incarichi di sostituzione temporanea in caso di assenza o impedimento dei dirigenti incaricati;
- decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 05/01/2017 relativo all'attribuzione al Dirigente del Settore Polizia Municipale dell'incarico di emanare ordinanze di variazione della viabilità e di installazione della segnaletica stradale di prescrizione.

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

- viste le istanze acquisite ai protocolli URF n. 24505 e 24506 del 06/03/2024 con le quali si comunica lo svolgimento della corsa podistica competitiva denominata Krash Trail in programma il giorno 21 aprile 2024 nei comuni di Brisighella e Faenza;
- visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade nei centri abitati di Brisighella e Faenza;
- ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto

legislativo 30.4.1992, n. 285 (come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9) la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara.

O R D I N A

la sospensione temporanea della circolazione, divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni all'interno dei centri abitati di Brisighella e Faenza il giorno 21 aprile 2024 dalle ore 09.00 sino a cessate esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti in gara, nelle strade interessate dal percorso riportate nell'allegato che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
- i suddetti divieti ed obblighi sono validi anche per i percorsi pedonali e ciclabili delle strade facenti parte del percorso quando impegnati dai concorrenti in gara.

Nei tratti stradali non presidiati dagli addetti dell'organizzazione o dagli organi di polizia stradale i partecipanti alla competizione podistica dovranno circolare nel rispetto delle ordinarie regole di circolazione imposte dal Codice della Strada (D.Lgs.vo n. 285/1992 e s.m.i.)

La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1° dell'art 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;
- gli organizzatori della manifestazione devono assicurare un idoneo servizio di vigilanza con personale in numero sufficiente a presidiare l'intero percorso, che espliciti funzione di segnalazione della disposta sospensione temporanea della circolazione;
- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 potranno sospendere la manifestazione laddove, valutate le circostanze, si palesino rischi concreti per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità delle persone.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale competente, ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. In via alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

Lì, 19/04/2024

IL DIRIGENTE
TALENTI VASCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Elenco strade “KRASH TRAIL”

(BRISIGHELLA – FAENZA)


21 APRILE 2024

- Via Della Fossa
- P.zzetta Porta Gabolo
- P.zza Guglielmo Marconi
- Via Degli Asini
- Rocca, attraversamento Via Rontana
- Chiesa del Monticino
- S.P. 23 Via Rontana (attraversamento _ altezza Monticino); • Via Valloni
- Via Rontana (comunale)
- Parco del Carnè
- Via Castelnuovo
- Via Vespignano
- S.P. 23 Via Rontana (attraversamento _ altezza grotta Tanaccia);
- Via Torre Del Marino
- Via Rio Chiè
- Via Montecchio
- Via Pideura
- Via S. Cristoforo
- Via Castel Raniero
- Via Firenze (pista ciclabile)
- V.le Marconi (pedonale)
- C.so Matteotti
- Via Torricelli
- Via Zuffe
- Via san Giovanni Bosco

Si precisa che gli incroci, in particolar modo sulle strade provinciali, saranno presidiati da personale della protezione civile.

Ai fini della pubblica sicurezza ed incolumità si chiede di poter apporre il divieto di sosta a Brisighella in Via della Fossa - zona partenza presso il Circolo Parrocchiale - dalle ore 00:00 alle ore 11:00 del 21 aprile 2024

Google Maps ITENERARIO CITTADINO "KRASH TRAIL - Brisighella/Faenza"



Dati cartografici ©2017 Google 20 m

